

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Arturo Perugini, all'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 25 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

““

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GUGLIELMI (capitano SS Azzurri Conversano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS NONCHE' ART. 9 BIS (OGGI TRASFUSO ART. 11 CGS) E DELLA SOCIETA' SS AZZURRI CONVERSANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 2 CGS) NONCHE' DEGLI ARTT. 9 COMMA 2, 9 BIS COMMI 3 E 4 E 10 COMMA 4 CGS (TRASFUSI NEGLI ARTT. 4, 11 E 14 CGS) (nota n. 1160/090pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).

Con provvedimento del 9 Novembre 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Luigi Guglielmi, calciatore della SS Azzurri Conversano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non regolamentari, e la S.S. Azzurri Conversano, squadra inserita nel Girone D, Serie B del Campionato di Calcio a Cinque, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 2 a titolo di responsabilità oggettiva, e degli artt. 4, 11 e 14 del CGS, per i comportamenti ascrivibili a carico dei propri tesserati, dirigenti e tifosi.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Luigi Guglielmi faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale contestava il comportamento ascrittogli, e riferiva di essere stato comunque già sanzionato per i fatti oggetto del presente deferimento con la squalifica per una gara. La SS Azzurri Conversano faceva pervenire a sua volta una memoria difensiva, con la quale contestava la richiesta di deferimento in quanto era già stata sanzionata dal competente Giudice Sportivo con la squalifica del campo per due gare e l'ammenda di euro 1.000,00.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della squalifica per sei giornate per il Signor Luigi Guglielmi e dell'ammenda di € 25.000,00 per la SS Azzurri Conversano. Sono comparsi altresì il Signor Luigi Guglielmi ed il Presidente della SS Azzurri Conversano, i quali si sono riportati alle memorie difensive ed hanno insistito nella richiesta di proscioglimento per i deferiti.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale sono già stati giudicati e sanzionati dal Giudice Sportivo competente, così come lascia intendere la nota difensiva del Signor Luigi Guglielmi e della SS Azzurri Conversano, e soprattutto il Comunicato Ufficiale n° 335 della Stagione Sportiva 2006/2007 della FIGC –

Divisione Calcio a Cinque. Dalla lettura del suddetto comunicato, risulta in effetti che il Giudice Sportivo aveva già preso in esame i fatti contestati con il richiesto deferimento, sia nei riguardi del Signor Luigi Guglielmi, con la squalifica per una gara, sia nei confronti della SS Azzurri Conversano, con l'ammenda di € 1.000,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gare. L'art. 2 comma 3 del CGS, stabilisce che "i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione". Il noto principio del *ne bis in idem*, prevede che non è possibile giudicare per una seconda volta in primo grado sia il Signor Guglielmi che la SS Azzurri Conversano, in quanto sono già stati giudicati e sanzionati dal competente Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Signor Luigi Guglielmi e la SS Azzurri Conversano dagli addebiti contestati.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE all'epoca dei fatti Presidente AS Roseto Girls) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND NONCHE' ART. 1 COMMA 3 CGS; ANTONIETTA MARINI (all'epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girls attualmente Presidente) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO LND E DELLA SOCIETA' AS ROSETO GIRLS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS) (nota n. 1054/515pf06-07/SP/en del 6.11.2007).

Letti gli atti:

Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 novembre 2007 nei confronti:

- del sig. Franco Di Sante, all'epoca dei fatti tesserato per la AS Roseto Girls in qualità di Presidente, per violazione dell'art.1, comma 1, CGS (vigente all'epoca dei fatti) in relazione all'art. 34 Regolamento LND a seguito di utilizzazione del cartellino della calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la sua Società, per far partecipare altre calciatrici sotto il nome di quest'ultima a n.8 gare del campionato di serie B femminile stagione 2006/2007 e nell'aver, quale dirigente accompagnatore ufficiale, falsamente attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla gara; per violazione dell'art. 1, comma 3 CGS (vigente all'epoca dei fatti) perché non si presentava, ancorchè ritualmente convocato, al collaboratore dell'Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento sopramenzionato
- della sig.ra Antonietta Marini, per violazione di cui all'art.1 comma 3 CGS (vigente all'epoca dei fatti) in relazione all'art. 34 Regolamento LND per aver falsamente attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla gara AS Roseto Girls–Montecassiano del 19 novembre 2006
- della Società AS Roseto Girls, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.2, comma 4, CGS (vigente all'epoca dei fatti) oggi trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 2, CGS per quanto ascritto al proprio presidente ed al proprio Dirigente

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale cons. Giuseppe Chinè, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per anni uno al Presidente Franco Di Sante, inibizione per mesi sei al Dirigente Antonietta Marini, penalizzazione di 7 punti in classifica generale da

scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di euro 1.000,00 alla Società AS Roseto Girls;

Rilevato che non è comparso nessuno dei deferiti, ne' gli stessi hanno depositato alcuno scritto difensivo

Premesso che gli accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini della Federcalcio hanno condotto ad acclarare che la AS Roseto Girls ha effettivamente utilizzato il cartellino della calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la Società, per far giocare altre giocatrici sotto mentite spoglie

Rilevato che tale illegittima situazione è risultata confermata per n.8 gare della stagione sportiva 2006/2007 ed in particolare per le partite contro: Francavilla Fontana (8 ottobre 2006), Lecce (15 ottobre 2006), AC Femminile Aquila (12 novembre 2006), Montecassiano (19 novembre 2006), Pessano Femminile (26 novembre 2006), Femminile Campobasso (3 dicembre 2006), Barletta (10 dicembre 2006), Montacassiano (18 marzo 2007)

Ritenuto, peraltro, che gli stessi fatti contestati sono stati confermati dalla stessa calciatrice Elena Patacchini che ha escluso di aver più giocato per la Società deferita dalla stagione 2005/2006

Considerato che le responsabilità ascritte al Di Sante ed alla Marini risultano confermate dalla documentazione in atti visto che le distinte risultano sottoscritte tutte dal Di Sante salvo una sottoscritta dalla Marini

Rilevato che non è stata fornita dai deferiti alcuna prova e/o controindicazione diretta ad escludere i fatti contestati

Affermata la gravità dei comportamenti tenuti dai soggetti deferiti

Considerato, inoltre, che il Di Sante, nonostante rituale convocazione, non è comparso dinanzi all'Ufficio Indagini FIGC senza fornire alcuna giustificazione.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga:

al sig. Franco Di Sante la sanzione della inibizione sino al 25 gennaio 2009;

alla sig.ra Antonietta Marini la inibizione sino al 25 marzo 2008;

alla Società AS Roseto Girls n. 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva e l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 25 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEI CC.UU. N. 2 DEL 13.7.2006 E N. 3 DEL 21.7.2006 DEL C.P. DI BOLOGNA; ANTONIO PALLONE (Presidente ASD Virtus Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' ASD VIRTUS CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1449/127pf/SP/ma del 30.3.2007).**

Letti gli atti e le memorie difensive;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné e l'avv. Mattia Grassani, difensore del deferito, Sig. Italo Gentilini;

#### OSSERVA

Con atto del 30.3.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Italo Gentilini, Presidente del Comitato Provinciale di Bologna, il Sig. Antonio Pallone, Presidente dell'ASD Virtus Calcio e la Società A.S.D. Virtus Calcio, per le violazioni specificate nell'atto di deferimento.

Alla riunione del 25.1.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo Gentilini, la inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Antonio Pallone, la inibizione per mesi 1 (uno), e per la Società, l'ammenda di € 500,00. L'avv. Grassani ha chiesto invece il proscioglimento del Sig. Gentilini.

La responsabilità dei deferiti risulta provata e l'atto di incolpazione va pertanto accolto.

Dall'esame degli atti risulta che il Sig. Italo Gentilini abbia effettivamente consentito l'iscrizione della Società Pianorese, quando ormai era scaduto il termine sancito dai CU n. 2 del 13.7.2006 e n. 3 del 21.7.2006, emanato dal Comitato Provinciale di Bologna presieduto proprio dal deferito.

Le motivazioni che hanno determinato questa decisione sono irrilevanti, dovendosi considerare il termine di iscrizione perentorio e non ammettendo le Istituzioni Federali che propri dirigenti si rendano autori della violazione di norme, peraltro poste dagli organismi locali dagli stessi presieduti.

La qualifica del Sig. Gentilini aggrava il comportamento allo stesso contestato.

Allo stesso modo, il Sig. Pallone si sarebbe dovuto astenere dal cercare di ottenere informazioni carpando la buona fede del proprio interlocutore, e, nel caso in cui avesse ritenuto che il contegno del Sig. Gentilini fosse irregolare, avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione di ogni tesserato dalle norme interne.

La violazione ascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità diretta della ASD Virtus Calcio, ai sensi delle vigenti disposizioni.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Italo Gentilini la inibizione fino al 25.5.2008, al Sig. Antonio Pallone la inibizione fino al 25.2.2008, ed alla ASD Virtus Calcio l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna), FREDIANO GUERRA (Presidente ASD Croce Coperta Turris), FABIO PROPATO (già tesserato ASD Croce Coperta Turris) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMA 3 NOIF E LA SOCIETA' ASD CROCE COPERTA TURRIS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 1449/046pf07-08/SP/ma del 9.11.2007).**

Letti gli atti e le memorie difensive;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, l'Avv. Mattia Grassani, difensore del Sig. Italo Gentilini nonché il minore Fabio Propato, accompagnato dal padre, Sig. Giuseppe Propato;

OSSERVA

Con atto del 9.11.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Italo Gentilini, Presidente del Comitato Provinciale di Bologna, il Sig. Frediano Guerra, Presidente dell'ASD Croce Coperta Turris, il Sig. Fabio Propato, già tesserato ASD Croce Coperta Turris, per la violazione dell'art. 1, co. 1, C.G.S. in relazione all'art. 40, co. 3, NOIF e la Società ASD Croce Coperta Turris, per la violazione dell'art. 2, co. 4, CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente.

Alla riunione del 25.1.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo Gentilini, la inibizione per mesi 2 (due), per il Sig. Frediano Guerra, la inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Fabio Propato, la squalifica sino al 30.6.2008 e, per la Società, la penalizzazione di punti 3 (tre). L'Avv. Grassani ha chiesto invece il proscioglimento del Sig. Gentilini dal qualsiasi addebito.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

L'art. 40, co. 3, NOIF, che prescrive che i minori degli anni 16 possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, nel caso di specie, viene integrato dal CU di cui in atti con il quale la FIGC ha prescritto che le richieste di nuovo tesseramento (e tale si doveva considerare quella del Propato trasferitosi, nella stagione sportiva 2005/2006 dall'Ancora Calcio alla ASD Croce Coperta Turris) fossero accompagnate da specifici documenti, non potendo il calciatore beneficiare della deroga ivi prevista.

Se da un lato risulta pacifica la circostanza, per esplicita ammissione delle parti, che nella provincia di Bologna era invalsa la prassi di tesserare i giovani, per gli anni successivi al primo, senza l'allegazione dei documenti richiesti dalla Federazione dall'altro è pur vero che, ciò che rileva nella fattispecie di che trattasi, ancorché il settore destinatario della normativa sia quello giovanile, è il precetto fissato dalle NOIF che, combinato con il CU, impone l'osservanza delle risultanze anagrafiche determinante il luogo di tesseramento. Gli atti evidenziano, con certezza, che il Propato si trovasse da anni in Emilia Romagna al seguito della madre, trasferitasi da Potenza per motivi lavorativi, senza però aver assolto all'onere del trasferimento della residenza anagrafica. Pertanto, si è integrata la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS sia in relazione all'art. 40, co. 3, NOIF, sia in relazione al CU n. 1 del 1°.7.2006 che sanciva l'obbligo per le Società di accompagnare le richieste di tesseramento con la produzione di specifici documenti. Tale obbligo, per espressa ammissione dei tesserati, è rimasto volutamente inosservato e determina pertanto la responsabilità del Sig. Italo Gentilini, aggravata dal rivestire lo stesso un incarico federale, e del Sig. Frediano Guerra, quale Presidente della ASD Croce Coperta Turris, per aver tesserato il Sig. Fabio Propato, nonché di quest'ultimo, sebbene la sua responsabilità dovrà essere notevolmente mitigata in ragione della giovane età e della specificità della normativa violata.

La violazione ascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità diretta della ASD Coperta Turris, ai sensi delle vigenti disposizioni.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Italo Gentilini la inibizione di mesi tre a decorrere dal 26.5.2008, al Sig. Frediano Guerra la inibizione sino al 25.4.2008, al Sig. Fabio Propato la squalifica per una giornata ed alla ASD Croce Coperta Turris l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

**APPELLO DELLA SOCIETA' AS CESENATICO CHIMICART AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA**

**CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 24 del 12.12.2007).**

L'AS Cesenatico Chimicart ha proposto reclamo avverso la decisione 12/12/07 con la quale la Commissione Disciplinare territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna ha irrogato la sanzione dell'inibizione di un anno per il sig. Thomas Bagnolini, all'epoca Presidente della società, nonché quella della penalizzazione di tre punti in classifica per la AS Cesenatico Chimicart, già AS Real Cesenatico Calcio. Ciò in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale del 13 novembre 2007, con cui si contestava la violazione della c.d. clausola compromissoria, di cui all'art. 30 Statuto FIGC, per avere contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia e soggetti delegati della FIGC, citando il sig. Daniele Baldi innanzi al Giudice di Pace di Rimini.

A sostegno del gravame la reclamante afferma che oggetto della citazione dinnanzi all'A.G.O. sarebbe stata la richiesta di ripetizione di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello oggetto del contratto con l'allenatore Baldi, pattuito in violazione delle norme federali (e fiscali) e pertanto non soggetto alla norma di cui all'art. 24 comma 2 dello Statuto FIGC (oggi trasfuso nell'art. 30).

Infatti, secondo la reclamante, ai sensi dell'art. 94 2° comma NOIF l'azione giudiziaria avente ad oggetto la ripetizione di una somma percepita a seguito di un accordo in contrasto con le norme federali non costituirebbe violazione della clausola compromissoria.

Nel reclamo si precisa espressamente che esso viene proposto solo nell'interesse dell'AS Cesenatico in quanto il Bagnolini non aveva interesse all'impugnazione.

La discutibile ma suggestiva tesi della reclamante rimane però assorbita da una preliminare ed insuperabile obiezione in punto di fatto. Infatti l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini non riguarda affatto compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto inter partes ed oggetto del giudizio del Collegio Arbitrale presso la LND. E' sufficiente leggere l'atto di citazione per poter riscontrare che esso tende a rimettere in discussione proprio la decisione dell'organo di giustizia domestica in quanto in quella sede secondo la reclamante non era stato possibile produrre alcuni documenti dei quali l'AS Cesenatico era entrata in possesso solo dopo la decisione 25/2/05 del Collegio Arbitrale. Del resto non solo nell'atto di citazione ma anche nelle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini e nelle memorie difensive prodotte prima all'Ufficio Indagini e poi dinnanzi alla Commissione Disciplinare del CR Emilia Romagna, gli attuali reclamanti sostengono che la somma di € 2.500,00 oggetto dell'azione introdotta dinnanzi al Giudice di Pace, costituiva parte del compenso di € 7.500,00 previsto dal contratto inter partes e già oggetto del giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale. Anzi la violazione della clausola compromissoria viene ivi giustificata proprio con l'asserita impossibilità di tutelare adeguatamente i propri diritti dinnanzi all'organo di giustizia domestica. In particolare il sig. Gaudenzio Bagnolini, ascoltato dall'Ufficio Indagini, ha dichiarato che in occasione della sottoscrizione del contratto, *"il signor Baldi mi chiese di corrispondergli un anticipo sulla somma di € 7.500,00 concordata quale ingaggio come allenatore. Mi dichiarai disponibile ad anticipargli la somma di € 2.500,00 che, infatti, gli corrisposi immediatamente mediante i 2 assegni bancari di € 1.250,00 cadauno, allegati in copia alla memoria difensiva, che compilai io personalmente"*. A.d.r. *"Riconosco la mia firma in calce al contratto sottoscritto con il signor Baldi, che apposi in rappresentanza del Cesenatico Calcio in forza di delega ricevuta dal Presidente signor Thomas Bagnolini"*. A.d.r. *"Confermo che è in corso un giudizio avanti il Giudice di Pace di Rimini, promosso dalla A.S.R. Cesenatico Calcio, al*

*fine di ottenere la restituzione della somma di € 2.500,00 di cui ai predetti assegni bancari”.*

In verità come si evince dalla semplice lettura degli atti del giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale, l'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace ripete quasi testualmente la tesi esposta dalla società reclamante dinnanzi all'organo di Giustizia domestica ed ivi ritenuta non provata.

Pertanto non può essere messo in discussione che l'oggetto della domanda proposta dalla reclamante dinnanzi il Giudice di Pace di Rimini con atto notificato il 22/11/06 rientri nell'ambito di operatività dell'art. 27, commi 1 e 2, (adesso recepiti nell'art. 30, commi 1 e 2) dello Statuto della FIGC. Tale norma dispone che tutte le società e coloro che svolgono nell'ambito delle medesime, della FIGC e delle Leghe, qualsiasi attività di tipo agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci hanno l'obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi, con l'affiliazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Peraltro l'A.S. Cesenatico, se riteneva di non aver potuto adeguatamente tutelare i propri diritti, avrebbe potuto rimanere nell'ambito della normativa federale avvalendosi del medesimo art. 27 dello Statuto che al comma 4, (adesso recepito nell'art. 30, comma 4) dispone che, per gravi motivi di opportunità, il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.

La decisione impugnata merita, pertanto, integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 25 gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete